

Legge regionale 20 novembre 1982 , n. 80 - TESTO VIGENTE dal 12/11/2020

Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.

Art. 1

(3)(4)(5)(10)

Per l'attuazione degli interventi creditizi previsti dall'articolo 2, punto 2, lettera h) della legge 8 agosto 1977, n. 546 , in favore delle imprese situate nel territorio regionale operanti nei comparti agricolo, forestale e del legno, della pesca e acquacoltura, è istituito un Fondo di rotazione, avente la durata di anni 20 a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 20 miliardi di lire.

(1)(2)(6)

Presso il detto Fondo è istituita altresì le sezioni speciali, con una dotazione di 4 miliardi di lire per l'attuazione nell' intero territorio regionale degli interventi previsti dal comma precedente. Ulteriori sezioni speciali possono essere istituite con legge regionale riservando il loro utilizzo a specifiche finalità che consentano un'evidenza contabile distinta rispetto la restante operatività del Fondo.

(7)(8)

Le dotazioni previste dal presente articolo saranno versate anticipatamente in conti fruttiferi intestati al Fondo di rotazione ed all' anzidette sezioni speciali presso il Tesoriere regionale. In tali conti sarà tenuta ogni disponibilità liquida del Fondo e della sezione ed in essi saranno versati, per essere reimpiegati, i rimborsi e gli incrementi da interessi di cui all' articolo seguente.

(9)

Le dotazioni del Fondo di cui al primo e secondo comma del presente articolo potranno essere incrementate con ulteriori assegnazioni di mezzi finanziari.

Note:

1 Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 70/1983

- 2** Parole sostituite al primo comma da art. 20, comma 3, L. R. 12/2003
- 3** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 38, L. R. 12/2009
- 4** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 12, L. R. 18/2011
- 5** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 2, L. R. 24/2016
- 6** Parole sostituite al primo comma da art. 3, comma 48, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
- 7** Parole aggiunte al secondo comma da art. 3, comma 48, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
- 8** Parole sostituite al secondo comma da art. 3, comma 48, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
- 9** Parole sostituite al terzo comma da art. 3, comma 48, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
- 10** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 3, L. R. 5/2020